

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI UNISANNIO

## ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

- 1.1 E' costituita in Benevento, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ALUMNI UNISANNIO".
- 1.2 L'Associazione stabilisce la propria sede in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, 1. Il Consiglio Direttivo potrà istituire altre sedi amministrative o operative ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

## ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

- 2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto e persegue, di concerto con l'Università degli Studi del Sannio, finalità di diffusione dei propri valori di indipendenza, professionalità, etica, legalità, trasparenza, attenzione al merito e alla qualità, individuati in una Carta dei Valori appositamente costituita, allo scopo di favorire:
  - a) la creazione, il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni tra gli ex-studenti che abbiano conseguito un qualsiasi titolo di studio presso l'Università degli Studi del Sannio (di seguito Alumni, come definiti al successivo articolo 5.2);
  - b) la creazione, il mantenimento e lo sviluppo delle relazioni fra gli Alumni e l'Università degli Studi del Sannio (di seguito Unisannio);
  - c) la diffusione, lo sviluppo, e lo scambio delle diverse esperienze sociali e culturali tra gli Associati, riproponibili sul territorio di Benevento.
- 2.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) promuovere il senso di appartenenza all'Unisannio e al territorio di Benevento, anche attraverso la realizzazione di iniziative esclusive destinate agli Alumni, in accordo con l'Unisannio;
  - b) realizzare iniziative di "networking" di interesse professionale, culturale, artistico, sportivo e ricreativo;
  - c) creare strumenti di orientamento al lavoro per gli Alumni e i laureandi, anche attraverso la comunicazione e lo scambio di esperienze degli Alumni;
  - d) collaborare con le strutture organizzative universitarie per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli Alumni e degli studenti;
  - e) collaborare con le Autorità Accademiche per fornire sostegno ai progetti di sviluppo dell'Ateneo, con particolare riferimento all'offerta formativa e alle relazioni con la comunità economica;
  - f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Unisannio, anche attraverso l'invito di personalità meritevoli ed il conferimento di premi e onorificenze;
  - g) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore dell'Unisannio, vincolate alla realizzazione di progetti specifici.

### ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

- 3.1 L'Associazione può aderire, affiliarsi, o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.
- 3.2 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

### ART. 4 – DURATA

- 4.1 L'Associazione ha durata illimitata.

### ART. 5 – SOCI

- 5.1 I Soci sono distinti in:
- a) Soci Ordinari;
  - b) Soci Sostenitori;
  - c) Soci Onorari.
- 5.2 Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni, e cioè coloro che abbiano conseguito, con successo, almeno un titolo di studio di livello Accademico (Diploma di Laurea, Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Laurea Vecchio Ordinamento, Master di I Livello, Master di II Livello, Dottorato di Ricerca) presso l'Unisannio, senza distinzione di sesso ed indipendentemente dalla appartenenza politica, religiosa, etnica e dalla cittadinanza. Lo status di Socio si acquisisce mediante il tesseramento e l'esplicito assenso al trattamento dei propri dati personali. L'ammissione all'Associazione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari possono ricoprire le cariche sociali di cui all'Art. 6 ed hanno diritto al voto in Assemblea purché in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente stabilita.
- 5.3 Sono Soci Sostenitori i Soci Ordinari che abbiano versato una quota associativa addizionale previa approvazione del Consiglio Direttivo, oppure le persone giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno conseguito presso l'Unisannio un titolo come previsto dal precedente art. 5.2, che abbiano contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimoniale dell'Associazione e ammessi all'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto al voto in Assemblea né possono ricoprire alcuna delle cariche sociali stabilite nel successivo Art. 6.
- 5.4 Sono Soci Onorari le persone fisiche che abbiano conseguito risultati prestigiosi essendosi distinte come esempi di aderenza ai valori dell'Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo e votati dai 2/3 degli aventi diritto voto in Assemblea. I Soci Onorari non sono soggetti al versamento della quota associativa e non possono superare il 2% del numero totale dei Soci. I Soci Onorari non hanno diritto al voto in Assemblea né possono ricoprire alcuna delle cariche associative stabilite nel successivo Art. 6.
- 5.5 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata di anno in anno, mediante il versamento della quota associativa annuale eventualmente prevista dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento, oppure si intenderà comunicato di fatto a seguito del mancato versamento della

quota associativa oltre i 9 mesi dalla data di inizio dell'anno solare di riferimento.

## ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA

- 6.1 Gli Organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Presidente;
  - c) il Vicepresidente;
  - d) il Tesoriere;
  - e) il Consiglio Direttivo;
  - f) il Collegio dei Revisori (se istituito).

- 6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

## ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati. Le sue deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

- 7.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge alla scadenza dei rispettivi mandati il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori se previsto;
- c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

- 7.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

- 7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazioni sul sito internet, a tutti i Soci aventi diritto di voto, da comunicare almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere, oltre all'Ordine del Giorno, anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono essere convocate se richieste da almeno un decimo dei Soci, ovvero dal Collegio dei Revisori.

- 7.5 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota

associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a messo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, solamente da altri Soci. Ogni Socio non può cumulare più di cinque deleghe.

- 7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In difetto, l'Assemblea nomina un Presidente temporaneo all'inizio della seduta. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e nomina un Segretario con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.
- 7.7 Ciascun Socio Ordinario ha diritto in proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese senza eccezione alcuna. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti e alla proclamazione dei risultati. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in proprio o per delega.

#### ART. 8 – PRESIDENTE

- 8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare le attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.
- 8.2 Il Presidente, Alumnus dell'Università degli Studi del Sannio, è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. In caso di parità è eletto il più anziano di età e, in seconda istanza, di titolo Unisannio. La candidatura deve essere presentata, mediante e-mail indirizzata a tutti i Soci elettori, almeno 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni. I candidati alla Presidenza dell'Associazione sono automaticamente candidati quali Membri del Consiglio Direttivo.
- 8.3 Ogni anno il Presidente relaziona sull'andamento dell'Associazione e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo approvati dal Consiglio Direttivo.
- 8.4 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo che elegge un Presidente ad interim tra i suoi Membri, il quale resta in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea.

#### ART. 9 – VICEPRESIDENTE

- 9.1 Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e rappresenta il tramite fra tutti i Soci e il Consiglio Direttivo.
- 9.2 I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri Membri, restano in carica tre anni ed sono rieleggibili per una sola volta consecutiva.
- 9.3 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo elegge il suo successore fra i propri Membri.

#### ART. 10 – TESORIERE

- 10.1 Il Tesoriere amministra i conti ed il patrimonio dell'Associazione, raccoglie e custodisce le ricevute fiscali e tiene traccia di tutte le entrate e le uscite su un Registro Contabile. Al Tesoriere compete, insieme al Presidente, di effettuare le operazioni bancarie sul conto corrente dell'Associazione.
- 10.2 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
- 10.3 L'Assemblea può sempre chiedere la visione del Registro Contabile, dando preavviso di 10 giorni.
- 10.4 In caso di dimissioni, o di impedimento definitivo del Tesoriere, il Consiglio Direttivo elegge il suo successore fra i propri Membri.

#### ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 11.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve a funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati all'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo della quota associativa annuale.
- 11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 ad un massimo di 11 Membri. E' membro di diritto il Presidente. I rimanenti Membri sono individuati come segue:
- a) fino a 1000 (mille) Soci, 1 (uno) Membro è nominato in rappresentanza dell'Unisannio dal Rettore, sentito il Senato Accademico, e 4 (quattro) Membri sono eletti tra i Soci Ordinari dall'Assemblea.
  - b) oltre i 1000 (mille) Soci, 2 (due) Membri sono nominati in rappresentanza dell'Unisannio dal Rettore, sentito il Senato Accademico, e 8 (otto) Membri sono eletti tra i Soci Ordinari dall'Assemblea.

In caso di parità è eletto il più anziano di età e, in seconda istanza, di titolo Unisannio. Le candidature devono essere presentate, mediante e-mail indirizzata a tutti i Soci elettori, almeno 20 giorni prima della data stabilita per le elezioni. Ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere.

Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessa anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti. In caso di cessazione di un Consigliere di nomina dell'Unisannio, esso è rinominato dall'Università stessa.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati con facoltà di intervento a seconda dell'argomento in discussione.

- 11.3 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti di consulenza o operativi, di commissioni di lavoro da esso nominate, oppure dell'attività volontaria di cittadini non Soci in grado di contribuire, per competenze specifiche, alla realizzazione di specifici programmi, ovvero di rapporti di lavoro professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

- 11.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e il voto anche mediante mezzi di comunicazione a distanza. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei Membri presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Decade dalla carica il Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a tre riunioni consecutive. Decade altresì il Consigliere che sia decaduto da Socio come da art. 13.1. L'Assemblea vota a maggioranza la sospensione, l'esclusione o l'espulsione del Consigliere, su proposta del singolo Socio, per le motivazioni all'art. 13.2.

#### ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

- 12.1 Il Collegio dei Revisori, se istituito, vigila sull'osservanza del presente Statuto e sulla regolarità contabile della gestione. Esso esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni degli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare redige una relazione sul bilancio consuntivo, allegata allo stesso.
- 12.2 L'Assemblea decide annualmente se istituire il Collegio dei Revisori, ed elegge da uno a tre Membri tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o dei Revisori Contabili. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e non sono rieleggibili.

#### ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 13.1 La decadenza da Socio può avvenire per:
- a) dimissioni volontarie;
  - b) per il mancato versamento della quota associativa annuale, ove prevista;
  - c) per la sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo da tre a sei mesi;
  - d) per l'esclusione o l'espulsione.

Le dimissioni da Socio sono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

- 13.2 In caso di mancato rispetto, da parte del Socio, dei valori fondanti indicati nel presente Statuto, oppure di insofferenza alle regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo può adottare dei provvedimenti disciplinari mediante delibera motivata, dalla sospensione all'espulsione, in base alla gravità dell'infrazione.

I Soci sono sospesi, esclusi o espulsi quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) si rendano morosi nel pagamento di somme dovute all'Associazione;
- c) in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) tengano in pubblico una condotta inappropriata.

I Soci sospesi per morosità sono riammessi previo pagamento del dovuto su delibera del Consiglio Direttivo. I Soci espulsi sono esonerati dal frequentare l'Associazione, o dal partecipare alle sue iniziative. Il ricorso contro il provvedimento di sospensione, esclusione

o espulsione è ammesso solo di fronte all'Assemblea dei Soci, la cui decisione è insindacabile.

#### ART. 14 – PATRIMONIO E ATTIVO

- 14.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
  - c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
- 14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote associative annuali dei Soci, se previste;
  - b) da contributi volontari versati dai Soci;
  - c) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.
- 14.3 L'Associazione Alumni Unisannio, quale unica associazione Alumni sostenuta dall'Università degli Studi del Sannio, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e a tal fine si avvale prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. Il database Alumni è di proprietà di Unisannio che ne concede gratuitamente l'uso all'Associazione Alumni Unisannio, salvo revoca.  
A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della parola "Unisannio", marchio spettante all'Università degli Studi del Sannio, ha luogo per concessione di quest'ultima e fino a che ne ricorra il consenso.

#### ART. 15 – GESTIONE ORDINARIA

- 15.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. L'approvazione del bilancio avviene entro il 31 Dicembre dell'anno successivo.

#### ART. 16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 16.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti, in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. Questi devono devolvere il saldo attivo netto del bilancio di liquidazione a favore dell'Università degli Studi del Sannio.

#### ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

- 17.1 Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato solo in sede di Assemblea Straordinaria.
- 17.2 Si rinvia alle norme di legge del Codice Civile per quanto non specificato all'interno del presente Statuto.